



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MAGDA CRISTIANO	Presidente
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
PAOLA VELLA	Consigliere
MASSIMO FALABELLA	Consigliere-Rel.
EDUARDO CAMPESE	Consigliere

Oggetto:

PROCEDURE  
CONCORSUALI -  
COMPOSIZIONE  
DELLE CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO -  
DISCIPLINA DETTATA  
DALL'ART. 4 TER D.L. N.  
137/2020 -  
APPLICABILITA' AI  
PROCEDIMENTI PENDENTI

Ud.11/05/2023 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 19618 R.G. anno 2021 proposto da:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , rappresentato e difeso dall'avvocato **Monica Mandico** e dall'avvocato Alessandro Cantelmo;

**ricorrente**

**contro**

**IBL Banca – Istituto Bancario del Lavoro s.p.a.** , rappresentata e difesa dall'avvocato xxxxxxxxxxxx , domiciliat a presso l'avvocato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;

**controricorrente e ricorrente incidentale**

avverso l'ordinanza del Tribunale di Nola recante la data dell'11 maggio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l'11 maggio 2023 dal **1** consigliere relatore Massimo Falabella.





## **FATTI DI CAUSA**

1. — Con ricorso depositato il 9 ottobre 2020 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha avanzato proposta di piano del consumatore ex art. 7 l. n. 3/2012 contenente, in subordine, per il caso di rigetto del piano suddetto, la richiesta di liquidazione del patrimonio. L'organismo di composizione della crisi ha notificato a tutti i creditori il ricorso unitamente alla relazione particolareggiata ad esso allegata. Solo IBL Banca – Istituto Bancario del Lavoro s.p.a ha depositato osservazioni. In seguito, il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, ha pronunciato decreto con cui ha rigettato il ricorso quanto all'omologa del piano del consumatore e dichiarato aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* l. n. 2/2012.
2. — Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo xxxxxxxxxxxxxxxx. Ha lamentato di essere stato ritenuto non meritevole di tutela per aver colposamente determinato il proprio indebitamento e per non aver dimostrato che l'inadempimento alle obbligazioni contratte era dovuto a circostanze successive all'assunzione delle medesime, oltre che imprevedibili; si è altresì doluto del fatto che l'unico documento acquisito al giudizio quanto al merito creditizio – documento recante propria sottoscrizione – risultava essere stato oggetto di abusivo riempimento; ha dedotto, infine, che il Giudice di prime cure non aveva eseguito alcuna valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e aveva quantificato al ribasso, senza valido motivo, le spese necessarie al sostentamento della propria famiglia.  
  
IBL Banca ha chiesto il rigetto del reclamo avversario e l'accoglimento della propria impugnazione, che aveva ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione e la sospensione del pagamento delle rate relative alla cessione del quinto (operazione che Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx aveva in precedenza posto in atto e che il Tribunale aveva ritenuto inopponibile alla procedura di liquidazione, con conseguente assoggettamento alla falcidia del correlativo credito restitutorio vantato della banca);





ha svolto, poi, ulteriori deduzioni, rassegnando con riferimento ad esse, in via subordinata, ulteriori conclusioni.

Il Tribunale di Nola ha rigettato entrambi i reclami.

3. — Ricorrono per cassazione sia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con quattro motivi, che IBL Banca, con due. Sono state depositate memorie.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. — Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione, erronea o falsa applicazione degli artt. 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* l. n. 3/2012. L'ordinanza impugnata risulterebbe errata in quanto, pur riconoscendo nel ricorrente odierno l'assenza della colpa per il suo stato di sovraindebitamento, ha poi ritenuto che lo stesso avesse comunque assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, così aderendo alla tesi «che il sovraindebitato è meritevole solo quando il debito esplose in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci». Si osserva che nella l. n. 3/2012 non si fa riferimento ad eventi futuri ed incerti e che, anzi, nell'*incipit* dell'art. 6 cit., si menzionano «*situazioni di sovraindebitamento*», e cioè vicende statiche.

Col secondo mezzo del ricorso principale si oppone la violazione, erronea o falsa applicazione degli artt. 12 *bis* l. n. 3/2012, 124 e 124 *bis* t.u.b.. Si osserva che il giudizio sulla meritevolezza deve svolgersi anche tenendo conto del comportamento dell'ente finanziatore: tra le concause dell'indebitamento deve apprezzarsi, in particolare, la responsabilità del creditore; si richiama, in proposito, l'art. 124 t.u.b.: si rimarca che l'ente creditizio ha l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede il finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento, far valere la situazione di difficoltà economica in cui la controparte versava al momento della stipula del contratto di finanziamento. Si rileva, inoltre, che l'art. 124 *bis* t.u.b. impone al finanziatore l'obbligo, da un lato, di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente e, dall'altro, di negare il prestito laddove non sostenibile, tenuto conto del reddito disponibile e dell'importo necessario a





mantenere un tenore di vita dignitoso. Se ne fa discendere che la valutazione sull'affidabilità creditizia è elemento idoneo a fondare l'esistenza della meritevolezza del debitore ai fini dell'omologa del piano.

Col terzo motivo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX prospetta la mancata applicazione dell'art 4 *ter*, comma 2, d.l. n. n. 137/2020. Il Tribunale avrebbe trascurato di considerare la previsione secondo cui le disposizioni di cui al comma 1 del cit. art. 4 *ter* si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. In tal senso — si spiega — l'ordinanza andrebbe cassata nella parte nella quale statuisce la non applicabilità, alla fattispecie, della riforma della l. n. 3/2012. Secondo il ricorrente andavano applicati gli artt. 6, 7 e 9, comma 3 *bis*, lett. a), della l. n. 2/2012, nella loro più recente formulazione, e andavano presi in considerazione i nuovi parametri di valutazione dell'ammissibilità della proposta risultanti da tale innovativa disciplina.

Il quarto motivo del ricorso principale propone una censura di violazione o falsa applicazione dell'art. 4 *ter*, comma 1, lett. b, e comma 2, del d.l. n. 137/2020, oltre che degli artt. 6, 7, 12 comma 3 *ter*, 12 *bis*, comma 3 *bis*, come novellati. Si deduce non essere sufficiente ad escludere l'omologa la circostanza per cui, alla data dell'insorgenza di nuovi debiti, il consumatore era già sovraindebitato, occorrendo invece valutare i motivi dell'assunzione di nuove passività. Si osserva: «In virtù della novella, che elide ogni riferimento alla 'meritevolezza', il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapacità patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media». Il pensiero del ricorrente, sul punto della meritevolezza, si riassume in questi passaggi: il giudice del sovraindebitamento nell'esaminare il criterio della meritevolezza deve analizzare la fattispecie nella genesi e nel percorso di vita nel quale si iscrive l'indebitamento, non potendo fondare la decisione esclusivamente sull'ultimo evento giuridico relativo





al prestito assunto dal soggetto oramai indebitato; nell'ambito di tale valutazione si deve tener conto del comportamento dell'intermediario che assurga a concausa dello stato di indebitamento.

Il primo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 *ter* e 14 *quinqüies* della l. n. 3/2012 e dell'art. 124 *bis* t.u.b.. La censura investe la statuizione di accoglimento della domanda subordinata relativa all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio. Si osserva che nella fattispecie non sussisteva uno stato di sovraindebitamento in capo a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: secondo la ricorrente incidentale difettava il requisito della «diligenza», espressamente richiesto dal legislatore come elemento da indicare nella relazione particolareggiata ex art. 14 *ter* l. n. 3/2012, e faceva pure difetto il requisito dell'insussistenza del compimento di atti in frode ai creditori, rilevandosi, al riguardo, che, in occasione della sottoscrizione del contratto di cessione del quinto dello stipendio con IBL Banca, il ricorrente principale aveva dichiarato di non avere in corso altri finanziamenti.

Il secondo mezzo svolto dalla ricorrente incidentale oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 2914 e 2918 c.c.. Si deduce, in sintesi, che il perfezionato contratto di cessione del quinto era opponibile nei limiti del triennio alla procedura, in quanto sottoscritto in data certa e notificato in epoca anteriore all'apertura della procedura stessa: ciò conformemente a quanto disposto dagli artt. 2914 e 2918 c.c. ed analogamente a quanto avviene nella procedura fallimentare. 2. — Sia il ricorso principale che quello incidentale sono ammissibili.

Per il ricorso principale vale la regola secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo proposto nei confronti del provvedimento con cui il Tribunale, in composizione monocratica, abbia respinto l'istanza di omologazione del piano proposto dal consumatore nell'ambito della procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla legge n. 3 del 2012, come integrata dalla legge n. 221 del 2012, in quanto provvedimento dotato del requisito





della definitività — non essendo revocabile in dubbio che lo stesso sia «*non altrimenti impugnabile*» — e di quello della decisorietà (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4451; in senso conforme, da ultimo: Cass. 26 settembre 2022, n. 28013). Una giurisprudenza di segno contrario affermata in passato (Cass. 1 agosto 2017, n. 19117) risulta essere superata.

Quanto al ricorso incidentale, vanno disattese le eccezioni di `XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX`, per il quale il detto ricorso sarebbe inammissibile. Deduce anzitutto il ricorrente principale che la procura speciale, rilasciata su figlio separato «allegato» al ricorso, non avrebbe carattere di specialità. In realtà, la procura *ad litem* risulta confezionata in formato digitale e a norma dell'art. 83, comma 2, c.p.c. si considera apposta in calce all'atto la procura rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici (individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia). Il ricorrente principale assume che la procura sarebbe carente di specialità avendo pure riguardo al fatto che la stessa avrebbe un contenuto ampio, eccedente il giudizio di legittimità: nondimeno, essa contiene un preciso riferimento al giudizio di cassazione introdotto. Ebbene, l'equiparazione, posta dall'art. 83, comma 2, cit., della congiunzione mediante strumenti informatici a quella meccanica, attuabile quando la procura è redatta su documento analogico, consente di ritenere che per essa valgano le considerazioni svolte, con riguardo alla specialità della procura redatta su documento cartaceo, dalla recente Cass. Sez. U. 9 dicembre 2022, n. 36057. Se, in caso di procura in formato analogico, la posizione topografica della procura conferisce la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e dà luogo a una presunzione, conforme al principio di conservazione, di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede — onde la procura redatta su foglio separato ma materialmente congiunto è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione —, la stessa conclusione





deve evidentemente imporsi con riguardo all'ipotesi della congiunzione, mediante strumenti informatici, della procura, sottoscritta con firma digitale, a uno degli atti di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c.: anche in tal caso, infatti, per espressa volontà del legislatore, la procura «*si considera apposta in calce all'atto*». In conseguenza, vale, per l'ipotesi di congiunzione con mezzi informatici, la medesima regola, enunciata dalle Sezioni Unite con riguardo alla fattispecie sottoposta al suo esame, per cui il fatto puro e semplice che la procura contenga riferimenti ad attività tipiche del giudizio di merito non implica, di per sé, che la stessa debba ritenersi invalida (sent. cit., in motivazione, par. 12). Per il resto, vanno formulate due brevi notazioni a fronte delle ulteriori deduzioni sollevate dal ricorrente principale. In primo luogo, la procura apposta nell'unico atto contenente il controricorso ed il ricorso incidentale deve intendersi estesa anche a quest'ultimo, per il quale non ne è richiesta formalmente una autonoma e distinta (per tutte: Cass. 4 maggio 2016, n. 8798); in secondo luogo, la necessità di una indicazione, nel ricorso per cassazione, della procura, giusta l'art. 366, n. 5, c.p.c., si configura solo ove essa sia «*conferita con atto separato*», mentre, come si è visto, la procura conferita dalla banca è da considerarsi come rilasciata in calce al controricorso.

3. — La Corte di appello ha condiviso la tesi del Giudice dell'omologa, il quale ha ritenuto inapplicabile al procedimento la disciplina introdotta dall'art. 4 *ter* d.l. n. 137/2020, convertito in l. n. 176/2020. Pur dando atto che la nuova disciplina si applica ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione (come quello che qui interessa), il Tribunale, premesso che nei detti procedimenti il debitore può presentare, fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della l. n. 3/2012, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto previsto dal presente articolo, ha osservato che «il potere di modificare il piano del consumatore in conformità con le nuove norme e, a monte, il diritto di avvalersi delle nuove





disposizioni, sussiste fino all'udienza di omologa, mentre essendosi l'udienza di omologa svolta precedentemente all'entrata in vigore delle nuove norme, esse non possano trovare applicazione, pena un'irrazionale asimmetria tra la normativa applicabile nella redazione del piano e la normativa applicabile nella verifica della conformità a legge del piano stesso».

Ha poi evidenziato che «il giudice, per espressa previsione normativa, deve escludere che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ed al fine di escludere la colposità del sovraindebitamento è necessario verificare che il debitore abbia contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della famiglia e quindi nella prospettiva di poterle adempiere». Tale condizione è stata esclusa in quanto dagli atti e dalla documentazione prodotta era risultato che il consumatore aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, così determinando colposamente il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Ha osservato il Tribunale che «in un momento già antecedente alle spese, indubbiamente impreviste, connesse alle cure mediche per il coniuge, il consumatore avrebbe dovuto con diligenza valutare l'assunzione di ulteriori obbligazioni, in quanto già prima della stipulazione degli ultimi due finanziamenti che hanno incrementato la debitoria mensile da euro 700,00 ad euro 1.000,00 sussisteva una sproporzione tra patrimonio (euro 1.900,00 circa) ed esposizione debitoria (euro 700,00 mensili)»; e ha aggiunto che nonostante il consumatore avesse dichiarato che con un indebitamento di oltre euro 700,00 mensili fino all'inizio dell'anno 2019 riuscisse a gestire la situazione, «ciò non può legittimamente indurre a ritenere che i successivi finanziamenti (Deutsche Bank e IBL) necessari per affrontare la patologia imprevista del coniuge e che hanno determinato lo squilibrio economico definitivo valgano a renderlo meritevole nel senso in precedenza specificato, avendo il ricorrente ecceduto nel ricorso al credito in quanto ad una situazione finanziaria inizialmente







adeguata è seguito sì un evento particolarmente incisivo per l'economia familiare (legato a bisogni certamente non voluttuari, qual è la necessità di effettuare spese mediche anche per affrontare la patologia del coniuge), ma in un momento in cui già risultava non ragionevole la prospettiva di un regolare adempimento delle obbligazioni in precedenza assunte».

#### 4. — E' fondato il terzo motivo del ricorso principale.

L'art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012, nella versione anteriore alla novella del 2020, prevedeva che il giudice potesse omologare il piano del consumatore soltanto in presenza del requisito della «meritevolezza», quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Nel nuovo assetto, definito dall'art. 4 ter d.l. n. 137/2020, l'art. 12 bis comma 2 non contiene più tale previsione e onera il giudice dell'omologa della verifica circa l'ammissibilità e la fattibilità del piano, oltre che dell'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili. L'art. 7, comma 2, lett. d) ter, della l. n. 3/2012 oggi prevede, d'altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»: tale condizione non era prima contemplata. Si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati. Ciò detto, non persuade il ragionamento svolto dal Tribunale quanto all'inapplicabilità della nuova disciplina alla procedura in esame. Nel caso di specie, l'udienza di cui all'art. 10, comma 3, l. n. 3/2012 si è tenuta il 22 dicembre 2020 e in quella sede il Giudice si è riservato di provvedere; in data 25 dicembre 2020 è entrata in vigore la nuova disciplina; il 13 gennaio 2021 è stato pubblicato il decreto di rigetto dell'omologa.

Il legislatore ha inteso rendere applicabile le nuove norme ai procedimenti pendenti, stabilendo, poi, che nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del





consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 137/2020, il debitore potesse presentare, fino all'udienza fissata ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. n. 3/2012, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità della disciplina che era stata introdotta (art. 4 *ter*, comma 3, prima parte, del cit. d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 176/2020). In assenza di indicazioni di diverso segno deve ritenersi che ove l'udienza, al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, si sia tenuta, ma il giudice dell'omologa non si sia ancora pronunciato, avendo riservato la decisione, il provvedimento debba essere adottato applicando le norme del decreto legge, e non quelle preesistenti. Rileva, infatti, il principio di carattere generale — non derogato dall'art. 4 *ter*, comma 3, cit., e più volte affermato da questa Corte, con riferimento alle sentenze — per cui nell'ipotesi di entrata in vigore di una nuova normativa dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso nell'intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione del provvedimento, è dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta mediante i necessari, consequenziali adempimenti (Cass. 18 maggio 2022, n. 16038; Cass. 10 maggio 2016, n. 9367, in motivazione; Cass. 9 maggio 2000, n. 5855).

Il comma 3 dell'art. 4 *ter* del d.l. n. 137/2020, attribuisce — è vero — una qualche portata preclusiva alla trattazione del procedimento in udienza, giacché dispone, nell'ultima parte, che l'istanza è giudicata inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, l. n. 3 del 2012. Come è evidente, però, la disposizione non si riferisce al piano del consumatore, il quale non necessita dell'approvazione del creditore (art. 12 *bis*): essa lascia anzi intendere che all'infuori dell'ipotesi da essa presa in considerazione (in cui si è già determinato il fatto che impedisce di dar corso





all'accordo di composizione della crisi) la celebrazione dell'udienza non osta all'applicazione della nuova disciplina.

5. — L'accoglimento del terzo motivo, determinato dalla riconosciuta necessità di far luogo all'applicazione della nuova disciplina, determina l'assorbimento di tutti i restanti motivi del ricorso principale nonché del ricorso incidentale.

6. — L'ordinanza è dunque cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Nola che, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Nola, in diversa composizione, anche per le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1<sup>a</sup> Sezione Civile, in data 11 maggio 2023.

**La Presidente**

*Magda Cristiano*

